numero Bellinzona

1745

fr

1

26 aprile 2016

Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +4191 814 43 20 fax +4191 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'economia, della ricerca e della formazione Schwanengasse 2 3003 Berna

esther.ritter@sbfi.admin.ch

Indagine conoscitiva concernente la modifica parziale dell'ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr)

Signor Consigliere federale, Signore e signori,

il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha preso atto della proposta di revisione parziale dell'Ordinanza sulla maturità professionale (OMPr) e ringrazia il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) della possibilità di poter esprimere le sue considerazioni.

L'articolo 23 OMPr stabilisce che la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può riconoscere i diplomi di lingue straniere e che, in tal caso, il diploma sostituisce in tutto l'esame finale nella materia corrispondente nel contesto della maturità professionale. Il risultato di un esame di lingue straniere sostenuto durante l'insegnamento per la maturità professionale viene sempre convertito in una nota d'esame, a prescindere dal superamento dell'esame. Se l'esame è stato sostenuto prima dell'inizio dell'insegnamento per la maturità professionale, il risultato viene convertito in una nota d'esame solo se il diploma è stato effettivamente conseguito, se è stato conseguito non più di tre anni prima dell'inizio dell'insegnamento per la maturità professionale e se quando si è svolto l'esame il diploma era riconosciuto dalla SEFRI. [1]

La revisione parziale dell'OMPr deve permettere di disporre delle basi legali necessarie per una conversione in note dei risultati ottenuti nel quadro degli esami che portano ai diplomi di lingua straniera. Questa conversione non sarà più soltanto possibile per gli esami superati, ma anche per gli esami non superati, a condizione che tutti gli esami siano riconosciuti dalla SEFRI, e che gli stessi non risalgano a più di tre anni.

^[1] Sito SEFRI

Lo scrivente Consiglio di Stato – preso atto anche della presa di posizione della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) – approva la revisione parziale della OMPr con le seguenti osservazioni:

- Nel testo posto in consultazione viene fissata una validità di tre anni dei diplomi di lingua straniera. Questo termine non sembra però essere supportato da una riflessione sufficientemente approfondita e può apparire in contrasto con il principio secondo il quale le conoscenze acquisite da un singolo soggetto vanno conseguentemente tenute in considerazione. Di regola le candidate e i candidati ottengono questi diplomi di lingua al più presto tra i 15 e i 17 anni di età mentre il percorso di maturità professionale si conclude generalmente tra i 20 e i 23 anni. A mente dello scrivente Esecutivo la limitazione a tre anni della validità dei diplomi di lingua appare pertanto eccessivamente restrittiva e può quindi essere estesa a 5 anni o essere addirittura tolta.

Grazie alle nuove basi legali, la conversione dei risultati degli esami di diploma non sarà più associata al criterio della riuscita e permetterà quindi di riconoscere e di prendere in considerazione a certe condizioni le conoscenze acquisite nelle lingue straniere. Tenuto conto che i diplomi di lingua straniera rivestono - in particolare nel caso della maturità professionale post-apprendistato (MP2) - un'importanza crescente su un mercato del lavoro sempre più internazionale, questa presa in considerazione delle conoscenze acquisite si inserisce in modo adeguato nella strategia del sistema educativo volto al riconoscimento degli apprendimenti acquisiti.

Per quanto concerne gli esami in italiano – e a sostegno della promozione della lingua e della cultura italiane nel nostro Paese - il Consiglio di Stato chiede formalmente che per gli stessi siano tenute presenti nelle disposizioni esecutive anche le certificazioni CELI e PLIDA. Infatti numerose istituzioni e università con sede in Svizzera offrono a giovani e adulti la possibilità di attestare le loro conoscenze linguistiche con una delle due certificazioni sopramenzionate. Ne consegue la necessità che per quanto riguarda la lingua italiana sia CELI sia PLIDA siano considerate dall'autorità federale come certificazioni riconosciute.

La SEFRI ha posto separatamente in consultazione la guida "I Diplomi di lingue straniere riconsciuti nella maturità professionale e nella formazione di base commerciale". Sono riconosciuti i diplomi di lingue straniere che soddisfano gli standard di qualità della Association of Language Testers in Europe ALTE. Si tratta di fatto di una delega ad un organismo di certificazione esterno, attivo sul piano europeo, del potere decisionale in merito al riconoscimento dei diplomi di lingua riconosciuti in Svizzera. Lo scrivente Consiglio raccomanda pertanto alla SEFRI di precisare la sua collaborazione con ALTE sul piano formale e giuridico.

Vogliate gradire, signore e i signori, i sensi della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

#Presidente:

eltraminelli

Il Cancélliere:

3. *Ĝ*ianella

C.p.c.

- Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.berna@ti.ch, joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch)
- Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Pubblicazione in internet

